



EDITORIALE

Internet tra libertà e necessità di regole

La piazza virtuale, che ormai da tempo si affianca alla "piazza con il campanile" (quella vicino alle chiese e agli oratori, dove si concentrano anche le banche del territorio), è sempre più affollata. E' il luogo in cui liberamente è possibile non solo condividere informazioni, idee, opinioni, immagini ma anche promuovere il proprio prodotto. Liberamente, appunto. Internet, con la partecipazione ai social network o la possibilità di accessi "random", lascia libertà totale, o quasi, a spam e link nocivi o a intrusioni non proprio esenti da violazioni del copyright. A questo si aggiunge il rischio, sempre latente, di un bombardamento di file e informazioni lontani anni luce da ciò che ci interessa. Questo spazio, preziosissimo e insostituibile anche per il settore assicurativo, diventa allora terreno fertile per un non lecito approccio ai contenuti. Se ne parla da anni: servono azioni incisive che non si limitino a sanzionare comportamenti illeciti ma che siano efficaci per la tutela di Internet, della navigabilità e anche del diritto d'autore. Perché, evidentemente, anche le piazze virtuali hanno bisogno di regole che tengano conto di esigenze e diritti reali.

Maria Rosa Alaggio,
direttore Insurance Magazine
e Insurance Trade
alaggio@insuranceconnect.it

NORMATIVA

La responsabilità professionale dell'appaltatore

Nel prendere in gestione una qualsiasi attività, l'appaltatore si assume anche le responsabilità della sua buona riuscita, in quanto il suo ruolo contempla anche la funzione di controllore dell'opera stessa

L'**appaltatore** è il soggetto che, verso un corrispettivo in danaro, si obbliga ad assumere, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio (art. 1655 c.c.).

Egli, dunque, assume su di sé il rischio del compimento dell'opera o del servizio, con l'impiego di risorse di tipo imprenditoriale.

Naturalmente, nell'esecuzione della propria prestazione, l'appaltatore è tenuto ad osservare la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2 c.c.

Grava pertanto sull'appaltatore l'onere di predisporre un'organizzazione della propria impresa che assicuri la presenza delle cognizioni tecniche necessarie per poter adempiere l'obbligazione di esecuzione di un'opera immune da vizi e difformità (Cass. n. 8395/1996).



Ne consegue che, quand'anche assuma l'esecuzione di un progetto altrui, può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnala eventuali carenze ed errori del progetto di cui si sia reso conto o avrebbe potuto, in base alle regole dell'arte, rendersi conto, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto (Cass. n. 12995/2006, Cass. n. 10550/2001, Cass. n. 6088/2000).

In caso di difformità nella valutazione dell'opera

In tema di responsabilità dell'appaltatore (sul quale grava anche l'obbligo di custodire l'opera fino alla consegna) vengono in rilievo gli artt. 1665 e seguenti c.c., che prevedono anzitutto il diritto del committente a verificare l'opera, onde vagliare la eventuale presenza di vizi e/o difformità. *(continua a p.2)*

NEWS DA WWW.INSURANCETRADE.IT

Unipol esclude i Ligresti da manleva e recesso

In attesa del cda di **Fonsai**, che questo pomeriggio potrà decidere le sorti della famiglia Ligresti, **Unipol** e **Premafin** hanno concordato la loro esclusione dalla manleva e dal diritto di recesso, nel caso in cui si concretizzi il progetto di fusione a quattro tra Bologna e la galassia dell'ingegnere di Paternò. L'intesa dello scorso 29 gennaio è stata rivista "per limitarne l'operatività esclusivamente nei confronti degli amministratori e sindaci di Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e delle rispettive controllate, in carica nel periodo 2007-2011, che non detenessero, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, azioni Premafin alla data del 29 gennaio 2012". Ugualmente il diritto di recesso non spetterà agli azionisti di riferimento di Premafin. Intanto è scattata una nuova denuncia al collegio sindacale di Fonsai, dopo quella del fondo Amber che aveva portato a galla le operazioni con le parti correlate. In questo caso è il socio **Finleonardo** che chiede accertamenti sulla "sottovalutazione delle riserve tecniche a copertura dei sinistri Rc Auto". Per leggere il resto dell'articolo collegati a questo link <http://bit.ly/KZc0xu> su www.insurancetrade.it.



Seguici anche su Facebook alla pagina di Insurance Connect e su Twitter @insurancetrade



(continua da p.1) L'accettazione dell'opera libera l'appaltatore dalla responsabilità per i vizi palesi (conosciuti o riconoscibili dal committente) (Cass. n. 12981/2002), salvo l'ipotesi di malafede, ovvero di difformità e vizi conosciuti e intenzionalmente taciuti dall'appaltatore (Cass. n. 18402/2009).

La riconoscibilità dei vizi e/o difetti, peraltro, deve valutarsi diversamente a seconda che alla verifica proceda il committente, profano delle regole dell'arte, o un tecnico dallo stesso nominato.

Ove il committente riscontri delle divergenze tra quanto pattuito e quanto realizzato, ha l'obbligo di farne denuncia all'appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta, affinché possa escutere la garanzia entro il termine prescrizione di due anni dalla consegna dell'opera (art. 1667 c.c.).

La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi, ovvero se li ha occultati.

La garanzia, secondo quanto disposto dall'art. 1668 c.c., indipendentemente dalla sussistenza di colpa prevede o la consensuale riduzione del compenso pattuito, oppure la eliminazione delle difformità e dei vizi a spese dell'appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ove sussista anche colpa dell'appaltatore.

Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, la colpa è presunta fino a prova contraria (Cass. n. 4637/1983, Cass. n. 169/1996).

Secondo quanto previsto dall'art. 1668, comma 2 c.c., qualora i vizi siano talmente gravi da rendere l'opera realizzata del tutto inadatta alla sua destinazione (valutazione da compiersi in base a criteri oggettivi, salvo che la possibilità di un possibile impiego o di un determinato rendimento siano stati specificamente dedotti in contratto, cfr. Cass. n. 5250/2004), il soggetto che l'ha ordinata è legittimato altresì a chiedere la risoluzione del contratto.

I limiti di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. operano esclusivamente con riferimento alle fattispecie ivi contemplate, restando applicabili, per gli altri inadempimenti, i rimedi previsti dalle norme generali degli artt. 1453 e seguenti c.c., soggetti ai relativi ordinari termini di prescrizione (Cass. n. 13431/2007)

La realizzazione di un bene immobile

La responsabilità dell'appaltatore risulta inoltre aggravata qualora il contratto abbia ad oggetto la realizzazione di un bene immobile (art. 1669 c.c.).

In tal caso, se entro dieci anni dal compimento l'opera rovini, o ne presenti il serio pericolo, a causa di vizio del suolo o per difetto nella costruzione, sussiste la relativa responsabilità dell'appaltatore, purché ne sia stata fatta denuncia entro un anno dalla scoperta.


Il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dalla denuncia.

Si ritiene generalmente che la norma contempli un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, dettata al fine della tutela dell'ordine pubblico alla solidità e stabilità degli immobili.

Come tale, detta responsabilità può essere fatta valere da qualsiasi danneggiato e non dal solo committente (Cass. n. 7634/2006, Cass. n. 6393/1996).

Dalla natura extracontrattuale consegue peraltro che in danno dell'appaltatore non operi, per tale fattispecie, la presunzione di responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.).

Inoltre, qualora si voglia chiedere il ripristino dell'immobile non ci si potrà avvalere dei rimedi contrattuali all'uopo previsti, ma si dovrà piuttosto invocare l'art. 2058 c.c., in virtù del quale l'appaltatore potrà essere condannato alla reintegrazione in forma specifica (cioè all'eliminazione delle conseguenze della rovina o dei difetti, ovvero alla rimozione del relativo pericolo), anziché a quella per equivalente (risarcimento in forma pecuniaria), solo qualora essa risulti possibile e non eccessivamente onerosa.



**Seguici anche su
Facebook alla
pagina di
Insurance Connect
e su Twitter
@insurancetrade**

*Avv. Marco Blazic, Avv. Filippo Martini,
Studio legale Martini Rodolfi Vivori*



MERCATO

Mediazione obbligatoria? Meglio la conciliazione paritetica

Secondo Ania e Adiconsum consente di abbattere tempi e costi in modo più trasparente e condiviso dalle parti in causa

Mediazione sì, mediazione no. Come spesso accade quando si introduce una novità in un sistema consolidato dalla prassi, si scatena la diatriba tra favorevoli e contrari. In questo caso però si tratta quasi di una “meta-discussione”, la controversia infatti riguarda proprio i sistemi di risoluzione (stragiudiziali) delle controversie. Il riferimento in particolare è al settore Rc auto che ha visto l'introduzione, dal 21 marzo, dell'obbligatorietà della mediazione allo scopo di dirimere le questioni, in tempi (e con costi) predeterminati, evitando il ricorso alla giustizia ordinaria. Sulla teoria tutti d'accordo, ma nella pratica, le compagnie temono che il ricorso alla mediazione si trasformi o in un pericoloso “gioco al rialzo dei risarcimenti Rc auto”, o semplicemente in un inutile passaggio prima del giudizio.

Sul tema si è espressa anche l'Ania che ha recentemente sottoscritto una nuova versione della procedura di conciliazione bilaterale per le controversie sui danni Rc auto con le associazioni dei consumatori. “Le linee guida dell'Ania - spiega **Vittorio Verdone**, direttore Auto, distribuzione, consumatori e servizi informatici dell'Ania - hanno l'obiettivo di rendere fluido il processo organizzativo dei tentativi di conciliazione e di regolare alcuni passaggi a nostro giudizio un po' critici della normativa, privilegiando la relazione costruttiva che nasce dal confronto tra la visione imprenditoriale e le istanze degli assicurati”. Secondo Ania insomma sta nella conciliazione, ovvero nel confronto tra due parti senza l'ausilio del mediatore, la reale possibilità di facilitare la risoluzione dei conflitti.

Un'altra perplessità, sollevata dalle compagnie, riguarda l'obbligatorietà della mediazione che andrebbe a snaturare lo spirito dell'istituto, ovvero quello di favorire una “giustizia coesistenziale” scevra dalla conflittualità insita in un processo, rendendo la mediazione a fini conciliativi “una procedura subita a istanza di una sola parte”.



Infine, secondo Ania andrebbero rivisti altri aspetti, dalla competenza territoriale degli organismi di mediazione all'adeguatezza della preparazione dei mediatori soprattutto sulle materie più complesse, e soprattutto, sottolinea Verdone, “a nostro giudizio, non dovrebbe essere consentito ai mediatori di proporre una soluzione conciliativa in assenza o in disaccordo di tutte le parti coinvolte”.

Il giudizio dell'Adiconsum è invece senza appello: “Noi crediamo pochissimo nella mediazione - ha detto il segretario nazionale **Pietro Giordano** - si tratta di una soluzione palliativa che non induce realmente le parti al dialogo”. Il problema, secondo l'associazione dei consumatori, sta nel fatto che per come è stato concepito l'istituto non può indurre le aziende a rinunciare alla via giudiziaria. “La possibilità di rifiutarsi di presenziare alla mediazione - precisa infatti Giordano - fa sì che l'azienda, che di norma ha maggior disponibilità economica del singolo cittadino, se capisce di essere nel torto, preferisca attendere i dilatati tempi della giustizia”.

Ancora, i dubbi riguardano la professionalità del mediatore, che non è un giudice, ma si trova ugualmente a dover decidere in merito a contenziosi rilevanti. Preferibile, secondo Giordano, è la conciliazione paritetica, prevista anch'essa dalla legge del 2010 e oggetto del protocollo d'intesa con Ania. Questa soluzione, secondo Adiconsum, ha il pregio di portare il conciliatore delle imprese e quello dell'associazione dei consumatori a incontrarsi a metà strada “riducendo i costi (100 euro) perché si eliminano le spese per gli avvocati, e quelle della mediazione in sé, e i tempi perché la conciliazione deve avvenire entro 45 giorni”.



Diana Pastarini



COMUNICAZIONE

Inutili discussioni e capacità di ascolto

Strada di montagna, in un tornante, due macchine provengono in senso opposto si sfiorano. La donna alla guida della prima macchina, abbassa il finestrino e urla: "maialeeeee!". L'uomo alla guida della seconda macchina, a sua volta abbassa il finestrino e grida: "puttanaaaa!".

Ognuno di loro poi, imperterrito, continua la propria strada. L'uomo, non appena girato il tornante successivo, va a sbattere contro un grosso maiale che si trovava al centro della strada. Morale: "se solo sapessimo ascoltare senza pensare che gli altri sono sempre pronti ad insultarci..."

Tre giardinieri si ritrovano al bar e si scambiano opinioni circa il loro lavoro. Il primo sostiene che le piante devono essere innaffiate il meno possibile, tanto crescono ugualmente rispettando le regole della natura. Il secondo va su tutte le furie e con foga sostiene l'esatto contrario: "le piante vanno innaffiate, anzi vi dirò di più debbono essere tenute costantemente in uno stato di umidità, così facendo cresceranno rigogliose". "Macchè rigogliose!" interviene il terzo, "l'unico modo per farle crescere è potarne le radici".

A questo punto i tre capiscono che c'è un'incomprensione di fondo e riflettono in silenzio sul motivo di tale incomprensione. In fin dei conti sono tutti e tre dei giardinieri esperti, come può essere che abbiano una visione così diversa del loro mestiere? Molto semplice: il primo giardiniere è specializzato nella cura di piante grasse, il secondo si occupa da sempre di piante tropicali, il terzo è un grosso esperto di bonsai.

Tutti e tre hanno perfettamente ragione: l'incomprensione deriva dal fatto che sono specializzati in piante diverse che richiedono necessariamente un trattamento differente.

Morale di questa seconda storiella: "sempre, quando discutiamo di qualcosa, chiariamo gli elementi fondamentali per la comprensione di quanto stiamo dicendo".

Due aneddoti che ci fanno capire come diamo spesso tutto per assodato e non siamo in grado di fare una comunicazione corretta rischiando così di avventurarci in inutili discussioni.

Leonardo Alberti, trainer scuola di Palo Alto, consulente di direzione strategica in ambito assicurativo, docente vendite e management

RICERCHE

Mantenere l'auto costa troppo, l'11% degli italiani la tiene in garage

Secondo un sondaggio di Cercassicurazioni.it la nuova frontiera del risparmio è ritirare la macchina dalla circolazione

Nell'ultimo anno la benzina in Italia è aumentata del 20,9%, il gasolio del 20,5%. Forse basterebbe questo dato per capire come mai sempre più persone scelgono di non usare più la macchina per i propri spostamenti, ma se a questi rincari si aggiungono i costi, sempre più alti, della polizza Rc auto non sorprende che un italiano su dieci abbia deciso di sigillare la propria vettura in garage. Questo il dato, in significativo aumento rispetto agli scorsi anni, che emerge da un recente sondaggio effettuato da Cercassicurazioni.it.

Nel nostro Paese sono circa **35 milioni** le **polizze assicurative** relative ad autoveicoli a uso privato; di queste ogni anno circa il 12% non vengono rinnovate e due sono sostanzialmente le motivazioni: il cambio di compagnia assicurativa o il fatto che il veicolo sia stato venduto o rottamato. Ora effettivamente, secondo l'indagine svolta dal portale di comparazione on line, su 1.000 clienti assicurati sino alla primavera del 2012, il 71% ha dichiarato di avere cambiato compagnia, per risparmiare o per insoddisfazione nei confronti del servizio ricevuto l'anno precedente; il 18% ha venduto o rottamato l'auto; ma l'11% la possiede ancora, solo che ha deciso di toglierla dalla pubblica circolazione e di tenerla parcheggiata in uno spazio privato per non dovere sostenere gli elevati costi di gestione del mezzo.

"Un fenomeno nuovo e preoccupante - sostiene **Emanuele Anzagli**, fondatore e amministratore delegato di Cercassicurazioni.it - che riguarda in maniera uniforme clienti sia del nord che del sud Italia e che conferma il trend negativo del mercato automobilistico".

Dopo il crollo delle immatricolazioni di auto nuove, la flessione del mercato dell'usato e la riduzione dei chilometri annualmente percorsi dagli italiani, l'ultimo segnale della crisi del settore è dunque la sospensione della circolazione, in attesa di tempi migliori.

D.P.

